

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXCIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		WALTER	2247
PRESIDENTE	2241	GHISLANDI	2247
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		FERRANDI	2247
CARTIA e GUERRIERI EMANUELE: Per la		CHIOSTERGI	2248
inclusione della Cassa Centrale di ri-			
sparmio Vittorio Emanuele per le		Votazione segreta:	
province siciliane in Palermo tra gli		PRESIDENTE	2248
Istituti abilitati a compiere opera-			
zioni di credito agrario di migliora-			
mento con contributo statale nel pa-			
gamento degli interessi e fruenti di			
speciali agevolazioni fiscali. (2774)	2242		
PRESIDENTE	2241, 2242, 2243, 2244		
ARCAINI, <i>Relatore</i>	2242, 2243, 2244		
PECORARO	2243		
CARTIA	2243, 2244		
SAGGIN	2244		
AMENDOLA PIETRO	2244		
Proposta di legge (Discussione e rinvio):			
Senatori MOTT e BENEDETTI LUIGI: Sop-			
pressione dell'Ente finanziario per il			
miglioramento culturale ed econo-			
mico della provincia di Trento. (<i>Ap-</i>			
<i>provata dalla V Commissione perma-</i>			
<i>nente del Senato</i>). (3017)	2245		
PRESIDENTE	2245, 2246, 2247, 2248		
VALSECCHI, <i>Relatore</i>	2245, 2246, 2247		
SAGGIN	2246		
MANNIRONI	2246, 2247		

La seduta comincia alle 9,40.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Cartia, autore della proposta di legge n. 2774 posta all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione, partecipa ai lavori senza voto deliberativo, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento.

Comunico altresì che per la discussione dell'altra proposta di legge n. 3017, pure all'ordine del giorno della seduta odierna, l'onorevole Dugoni è sostituito, ai termini dell'articolo 28 del regolamento, dall'onorevole Ferrandi.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

Discussione della proposta di legge dei deputati Cartia e Guerrieri Emanuele: Per la inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruente di speciali agevolazioni fiscali (2774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Cartia e Guerrieri Emanuele: Per la inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruente di speciali agevolazioni fiscali.

Prego l'onorevole Arcaini di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge.

ARCAINI, *Relatore*. La relazione che accompagna la proposta di legge di iniziativa dei colleghi onorevoli Cartia e Guerrieri Emanuele è molto chiara; aggiungo, convincente. Sostanzialmente si vuole autorizzare la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele con sede in Palermo, che ha una organizzazione capillare estesissima in tutta la Sicilia, a compiere le operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e con le agevolazioni fiscali connesse a tali operazioni. È da notare che la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele è già abilitata a compiere le operazioni di credito agrario, nonché quelle di miglioramento. Il complesso delle operazioni eseguite nel campo dell'agricoltura a sviluppo di questa nella Regione siciliana è offerto da un prospetto allegato alla relazione: si tratta di cifre importanti e di un numero imponente di operazioni, che stanno a dimostrare come questo Istituto sia penetrato nel settore agricolo ed abbia ivi svolto una importante e benefica attività. Il fatto che l'Istituto sia tuttora escluso dalla possibilità di applicarsi in operazioni di credito agrario di miglioramento accompagnate da contributo statale ha determinato all'Istituto stesso una limitazione nella possibilità di svolgere proficua azione nel settore agricolo. È da notare che nella legislazione di questi ultimi anni si sono introdotte nuove e più ampie possibilità di applicazione nel credito agrario di miglioramento con contributi dello Stato. Cosicché limitare il numero degli Istituti che in forza del regio de-

creto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, non appare più convincente. A sostegno della domanda opportunamente si fa presente che la Cassa di risparmio di Calabria con sede in Cosenza — istituto che ha una certa massa di mezzi a disposizione (mi rifaccio ai dati ufficiali pubblicati nell'annuario delle banche 1949) pari ad un terzo di quella della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele — è stata con legge 17 novembre 1950, n. 1095, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 18 gennaio 1951, n. 14, autorizzata a compiere queste operazioni. Debbo poi obiettivamente far presente che il Ministero del tesoro, esaminata la proposta di legge, ha creduto di esprimere parere contrario, dicendo di ritenere che non si debba estendere il numero degli Istituti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo dello Stato, per una ragione debole e assai poco fondata: « perché la molteplicità degli Enti non si è dimostrata idonea a promuovere un effettivo alleggerimento del costo del servizio e a dar vita ad una sana concorrenza » e perché si ritiene che « il denaro raccolto dalle Casse di risparmio a vista e a breve termine non debba essere investito in operazioni di credito agrario di miglioramento, che sono prevalentemente a lunga durata ». Alla prima obiezione mi pare di poter fondatamente rispondere che, dato il meccanismo delle operazioni, gli istituti che intendono applicarsi in operazioni di credito agrario di miglioramento accompagnate da concorso negli interessi da parte dello Stato presentano, in un determinato periodo dell'anno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una loro richiesta; su di essa il Ministero, entro un certo termine, si pronuncia; gli Istituti conseguentemente agiscono e poi danno un rendiconto delle operazioni compiute. Pertanto non vedo il motivo per cui il costo dell'esercizio aumenti. Quanto poi alla obiezione che la estensione del numero degli Istituti autorizzati non darebbe vita ad una sana concorrenza, mi pare che se noi determinassimo una concorrenza caotica, per un eccesso di Istituti che applichino nella stessa direzione, nella stessa forma, il credito, evidentemente si avrebbero a lamentare dei danni. Ma quando in una regione così vasta come la Sicilia, nella quale lo sviluppo agricolo ha avuto intenso incremento in questi ultimi anni andiamo ad autorizzare non più un Istituto ma due, dei quali quello nuovo si distende su zone nelle quali il Banco di Sicilia (l'Istituto già autorizzato a compiere operazioni del genere)

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

non esiste, evidentemente miglioriamo la possibilità di applicazione della legge e non creiamo una insana, sconsiderata concorrenza. E poi da notare che la sezione del Banco di Sicilia che si applica ad operazione del genere ha per esse una disponibilità di mezzi limitata, in rapporto alla massa dei depositi. La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele ha una massa di depositi che, credo, si avvicini ad una ventina di miliardi di lire.

CARTIA. No, da 40 a 50 miliardi.

ARCAINI, *Relatore*. Essa ha quindi la possibilità di destinare una parte dei propri mezzi a operazioni di miglioramento agrario; e questo mi pare un motivo che militi a favore della proposta. Tutti gli Istituti raccolgono denaro a breve termine (i vincoli — si sa — non vanno solitamente al di là dell'anno, salvo una porzione molto modesta che arriva ai due anni) eppure ogni Istituto considera che c'è un fondo di risparmio che sostanzialmente è rigido e stabile e destina una aliquota di questo risparmio ad operazioni che vanno al di là del breve termine (cioè del titolo che si sconta a 4 mesi) ad investimenti in titoli che vanno a 2, 3 e 4 anni quando siano contenuti in limiti modesti; ciò sta alla saggezza degli amministratori dell'Istituto. L'estensione dell'abilitazione alla Cassa centrale Vittorio Emanuele a compiere le suddette operazioni mi pare quindi sia cosa che conferisca sviluppo all'Istituto stesso ed anche sviluppo all'economia in genere.

Per queste considerazioni credo si possa, senza mancare del dovuto riguardo che la maggioranza ha di solito ai membri del Governo, deliberare in difformità a quanto è stato comunicato dal Ministro del tesoro e dare parere favorevole alle modifiche proposte dai colleghi onorevoli Cartia e Guerrieri Emanuele.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PECORARO. Con la consueta brevità vorrei appoggiare la richiesta del relatore e pregare gli onorevoli colleghi di considerare tutti i motivi che possono consigliare l'approvazione della proposta degli onorevoli Cartia e Guerrieri Emanuele, aggiungendo da parte mia altro chiarimento a quelli che il relatore ci ha fornito. Chiarimento che io chiamerei di carattere politico, e che anziché dividere la maggioranza dall'opposizione può unirle nella approvazione di questa proposta di legge. Come sapere in Sicilia si è attuata una riforma agraria in qualche modo differente da quella attuata nel continente; mentre in questo prevale la parte che si riferisce allo

scorporo, in Sicilia si tiene maggior conto del miglioramento agrario. Quindi queste esigenze del miglioramento fondiario, che in gran parte sono devolute al privato, devono essere soccorse dalla adeguata prestazione di credito da parte di Enti che lo possono conferire, fra i quali gli Istituti finanziari sono i più qualificati. Quindi il fatto che dette operazioni sono state affidate soltanto al Banco di Sicilia è stato una remora sostanziale a che la diffusione del credito a medio termine per il miglioramento agrario potesse essere effettuato nell'ambito dell'isola.

Un motivo poi che ritengo possa essere preso in considerazione è pertinente alla natura specifica delle casse di risparmio, che debbono effettuare investimenti sicuri. Ora gli investimenti che si dovrebbero fare attraverso il credito di miglioramento agrario pur essendo investimenti a medio termine (fino a 5, 6 e 7 anni) sono investimenti particolarmente sicuri, perché si riferiscono alla proprietà fondiaria che ha un suo valore specifico e quindi non soggetto alle vicende di mercato e ad altri fenomeni che invece possono colpire l'industria ed altri generi di attività economica. Quindi le suddette ragioni devono essere tenute presenti per l'accoglimento della legge.

Per quanto riguarda poi la riserva fatta, più che dal Ministero del tesoro, dal Ministero dell'agricoltura, secondo cui la moltiplicazione degli Istituti e degli sportelli non sarebbe proficua ai fini dell'accoglimento del progetto di legge in esame, avrebbe un suo valore qualora i diversi comuni della Sicilia fossero tutti forniti di uno sportello, di una agenzia, di una rappresentanza da parte del Banco di Sicilia o di altra banca che in definitiva permettesse ai comuni della Sicilia di poter utilizzare il credito di detti Istituti. Invece, vi sono una settantina di comuni che non hanno uno sportello del Banco di Sicilia, ma hanno quello della Cassa centrale di risparmio di Palermo e quindi, sostanzialmente, molti degli agricoltori interessati trovano difficoltà, dovendosi spostare da un comune all'altro, nell'impostare la stessa pratica e nel seguirla; mentre verrebbero facilitati dal fatto di vedere la Cassa di risparmio autorizzata a tale tipo di operazioni. Si avrebbe in tal modo una concorrenza non certo caotica, ma benefica. Quello che invece potrebbe essere inopportuno sarebbe il monopolio di dette operazioni da parte di un Istituto con i danni di cui abbiamo fatto cenno.

Per tutti i motivi sopraindicati credo che si possa raccomandare alla Commissione l'ap-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

provazione della proposta di legge, la quale non comporta onere al bilancio dello Stato. Essa tende a distribuire con maggiore uniformità ed equità il credito di miglioramento agrario per la regione siciliana con i previsti benefici.

CARTIA. Sostanzialmente l'argomento posto dal Governo è quello della concorrenza che potrebbe essere nociva; ma perché questo argomento possa essere tenuto in considerazione, avrebbe bisogno di una premessa, cioè che vi siano capitali disponibili per il credito di miglioramento agrario, di tale mole da determinare una sensibile concorrenza.

Ora, ciò è assurdo. In Sicilia abbiamo questa situazione: il Banco di Sicilia non riesce ad evadere le domande di credito agrario, mentre un altro istituto, quale la Cassa di risparmio di Palermo che ha disponibilità, che da trent'anni investe capitali in agricoltura e che potrebbe assolvere alle esigenze di miglioramento agrario, acuite, come ha detto l'onorevole Pecoraro, dalla trasformazione agraria che punta sul miglioramento agrario più che sullo scorporo, non è abilitata a tali operazioni.

In Sicilia gli scorpori vengono eliminati tutte le volte che avviene una vendita della proprietà contadina e quest'ultima abbia bisogno di miglioramento.

Concludendo, vi è da tenere presente che nella ultima relazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero stesso, si fa presente che tutta una serie di provvidenze impostate per l'ampliamento del credito di miglioramento agrario, sono dirette a superare il grande sfasamento verificatosi nel dopoguerra per cui il livello prebellico di investimento agrario non è stato ancora raggiunto. Credo che siamo ancora al di sotto del 50 per cento di tale livello.

Quindi le ragioni di concorrenza non mi sembrano fondate.

Poi, la Cassa centrale di risparmio di Palermo cerca di svolgere la sua azione anche nei piccoli centri.

Ebbene, non possono essere assegnati fondi alla suddetta Cassa centrale di risparmio, perché essa non rientra nella categoria prevista dalla legge e quindi in 67 comuni ove opera soltanto la citata Cassa centrale di risparmio, non opera il credito agrario e coloro che ne dovrebbero beneficiare non ne hanno alcun vantaggio, considerato che le agenzie del Banco di Sicilia operano soltanto nei grandi e medi centri. Ho fornito l'elenco di questi comuni al relatore.

SAGGIN. Noto soltanto che nel titolo si parla di «Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele» eccetera, mentre nell'articolo unico si dice: «Cassa di risparmio Vittorio Emanuele». Quindi bisogna aggiungere la parola «centrale».

ARCAINI, *Relatore*. L'osservazione è giusta. Credo opportuno anche citare nel testo la legge 17 novembre 1950, che ha modificato la precedente legge 7 aprile 1938, n. 378.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che noi voteremo a favore della proposta di legge in esame, ritenendola una iniziativa notevole per lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e soprattutto per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge di cui do lettura:

« Agli articoli 13, 21, 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'articolo 13 modificato con legge 7 aprile 1938, n. 378, dopo le parole: «La Cassa di risparmio di Calabria», sono inserite le seguenti: «La Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13 aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, resta modificato come segue: «La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 285, alle parole: «La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria» sono sostituite le seguenti: «La Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo».

Nel secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: «dalla Banca nazionale dell'Agricoltura, della Cassa di risparmio di Calabria», sono inserite le seguenti: «dalla Cassa di ri-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo ».

Il relatore onorevole Arcaini, propone di sostituire le parole « Cassa di risparmio Vittorio Emanuele », con le altre « Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele »; di aggiungere l'indicazione della legge 17 novembre 1950, n. 1095, modificativa della precedente legge 7 aprile 1938, n. 378, nonché di rettificare alcuni errori materiali, cosicché l'articolo unico viene ad essere modificato nel seguente modo:

ARTICOLO UNICO.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nel penultimo comma dell'articolo 13 modificato con leggi 7 aprile 1938, n. 378 e 17 novembre 1950, n. 1095, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono inserite le seguenti: « La Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378 e modificato con la legge 17 novembre 1950, n. 1095, resta modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabiliti dagli organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287 e dalla legge 17 novembre 1950, n. 1095, le parole: « la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di risparmio di Calabria » sono sostituite dalle seguenti: « la Banca nazionale del lavoro, la Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria e la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, dopo le parole: « dalla Banca nazionale dell'agricoltura, dalla Cassa di risparmio di Calabria », sono inserite le seguenti: « dalla Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane in Palermo ».

Pongo in votazione la nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei senatori Mott e Benedetti Luigi: Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (3017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei senatori Mott e Benedetti Luigi: Soppressione dell'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

Prego l'onorevole Valsecchi di svolgere la sua relazione su questa proposta di legge, già approvata dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

VALSECCHI, Relatore. La proposta di legge presentata dai senatori Mott e Benedetti Luigi, e approvata come ha testé detto il nostro Presidente, dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nella seduta del 14 novembre 1952, tende a far sì che venga soppresso l'Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento.

Detto Ente trae la sua ragion d'essere dall'articolo 3 della legge 29 marzo 1940, n. 293.

E cosa è questa legge e a quale scopo tendeva?

Debbo ricordare che al termine della prima guerra mondiale con atto pubblico del 3 giugno 1919, riconosciuto dalla legge austriaca 9 aprile 1873, allora ancora vigente, fu costituito in Trento un Consorzio fra la provincia ed i comuni del Trentino per la ricostruzione delle aziende danneggiate dalla guerra mediante anticipazioni e somministrazioni di fondi e di materie prime, come è detto nella relazione presentata al Senato.

In altre parole, i comuni del Trentino insieme con la provincia di Trento, costituirono un fondo cassa a cui parteciparono tutti i comuni della provincia di Trento, mediante il quale, nelle more dell'applicazione della legge dello Stato italiano, sulla gestione dei fondi per risarcimento danni di guerra, fosse possibile ovviare almeno ai più necessari bisogni per riparare i danni stessi. Successivamente provvide lo Stato a far fronte a tali spese e rimborsi al Consorzio, che si era costituito in Ente e che aveva anticipato le spese ritenute dalla legge necessarie.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

Si giunse così ad un certo momento in cui il Consorzio, con legge 29 marzo 1940, n. 293, fu soppresso. Con tale provvedimento fu disposto che il patrimonio del Consorzio (è da tener presente che il contributo dei comuni e della provincia era stato dato a fondo perduto ed era stato detto nella costituzione del Consorzio che le eventuali rimanenze attive si sarebbero dovute dare a quella che era allora la locale Camera di commercio ed agricoltura affinché essa provvedesse nei limiti della rispettiva competenza, a favorire le attività cui essa presiedeva) fosse devoluto ad un « Ente finanziario per il miglioramento culturale ed economico della provincia di Trento », privando così la Camera di commercio, industria ed agricoltura del patrimonio di detto Ente, della gestione di esso, nonché della possibilità di agire con detto patrimonio per le finalità che le erano state originariamente commesse.

Così, infatti, avvenne e per conservare il capitale furono acquistati degli alberghi a La Mendola nei quali l'Ente entrava con partecipazione.

Questa è l'attività residua del consorzio originario. Nel frattempo la legislazione del regno costituì le camere di commercio così come oggi si trovano e nel 1940, con la legge precedentemente citata, si passò, ripeto, allo scioglimento del consorzio e alla costituzione dell'Ente di cui si parla nella proposta di legge, alle dipendenze dirette del Tesoro, Ente, quindi, direttamente amministrato dal Tesoro, attraverso l'opera di un suo funzionario che si reca di tanto in tanto a Trento per il controllo della gestione, senza che abbia gli opportuni contatti con gli organismi locali. Oggi i fondi dell'Ente vengono destinati ad una attività che è nominale più che reale.

La provincia di Trento attualmente rivendica insieme con i comuni che facevano parte del consorzio, il possesso di questi beni e vorrebbe che venisse abolita la suddetta legge del 1940 onde permettere che tali fondi vengano restituiti alle amministrazioni cui erano stati destinati secondo l'atto di fondazione.

In altre parole la provincia di Trento dice: abbiamo costituito questo fondo, abbiamo dato una finalità all'Ente, avevamo detto che i fondi residui dovevano favorire certe manifestazioni; ma poi lo Stato è intervenuto nella gestione assumendola esso direttamente; ora vogliamo che i suddetti fondi residui tornino alla loro naturale destinazione.

In tali termini si pone la sostanza della proposta di legge, la quale tende appunto a far sciogliere l'Ente costituito nel 1940 e a resti-

tuire l'amministrazione di tali beni all'attuale Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Trento perché con gli eventuali utili la Camera stessa provveda a soddisfare i bisogni delle categorie in essa rappresentate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SAGGIN. Chiedo qual'è il patrimonio residuo.

VALSECCHI, *Relatore*. Il patrimonio è formato da un albergo a La Mendola. Sembra che questo dia un utile annuo di 40 milioni di lire.

SAGGIN. Desideravo conoscere l'ammontare del patrimonio.

VALSECCHI, *Relatore*. Credo possa essere valutato in circa mezzo miliardo.

SAGGIN. Deve essere interessata anche la filovia.

VALSECCHI, *Relatore*. Vi è anche una partecipazione nella filovia.

Ripeto l'utile netto si potrebbe aggirare sui 40 milioni all'anno.

SAGGIN. In effetti il patrimonio è stato costituito con i fondi dello Stato o con quelli degli enti locali?

VALSECCHI, *Relatore*. Con quelli degli enti locali.

MANNIRONI. Desidero sollevare una questione di carattere pregiudiziale. Non possiamo dimenticare che il Trentino è una regione autonoma con statuto speciale e che ha una competenza specifica di natura primaria. Infatti all'articolo 4 dello statuto speciale si prevede che la regione ha la competenza esclusiva ad occuparsi di agricoltura, foreste, ecc.; all'articolo 5°, punto 3°, si parla di competenza in materia di incremento della produzione industriale e dell'attività commerciale.

Ora noi ci stiamo occupando di patrimonio appartenente ad enti locali, province e comuni che a me sembra rientri nella competenza della Regione. Di conseguenza se noi oggi votiamo un provvedimento di questo genere intacchiamo la competenza della Regione. Propongo pertanto che la Commissione voglia dichiarare la propria incompetenza rimandando la proposta di legge all'esame della regione Trentino-Alto Adige. Qualora la Commissione non credesse di accedere a questa mia tesi, io chiederei una sospensiva e pregherei il relatore di prendere contatti con la regione Trentino-Alto Adige per conoscere il pensiero di quegli Enti che seguono più da vicino questa materia.

VALSECCHI, *Relatore*. Desidero fare qualche altra osservazione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

La proposta di legge è di iniziativa di due senatori della regione Trentino-Alto Adige i quali, presumo, abbiano agito di intesa con la Regione stessa. In secondo luogo in tutti gli statuti regionali esistono norme le quali stabiliscono che la Regione può legiferare nei limiti della legislazione generale dello Stato.

Comunque la validità dello statuto regionale si ha dall'entrata in vigore dello statuto medesimo. Ora, noi siamo di fronte ad una legge precedente all'entrata in vigore dello statuto per cui, se accettassimo la tesi dell'onorevole Mannironi si arriverebbe all'assurdo che la Regione può, anche in leggi precedenti alla sua costituzione, intervenire con autorità primaria; potrebbe, per esempio, domani abolire la Banca d'Italia nella regione del Trentino. La Regione, secondo me, avrà la competenza, una volta sciolto l'Ente, di intervenire per la costituzione di un nuovo Ente.

WALTER. Credo che la proposta dell'onorevole Mannironi non possa essere accolta. Penso che si possa deliberare sullo scioglimento, ma che non si possa prendere nessuna decisione circa la destinazione dei beni degli enti, cosa questa che dovrebbe essere decisa dalla regione Trentino-Alto Adige.

GHISLANDI. A me sembra che la questione vada considerata con molta cautela in quanto entriamo nel campo molto delicato di carattere costituzionale.

La proposta dell'onorevole Walter è contraddittoria in se stessa in quanto egli dice: approviamo lo scioglimento, ma non approviamo la destinazione dei beni. Allora, i fondi, dove vanno a finire?

Se da parte della Regione vi è un diritto ad occuparsi di tale questione, noi non possiamo non tutelare tale diritto perché in caso contrario avremmo una protesta generale degli enti locali che sono gelosissimi delle loro prerogative.

Circa quello che ha detto il relatore onorevole Valsecchi, che si tratta cioè di decidere in merito ad una legge preesistente, non mi sembra giusto. Penso che la Regione possa esprimere il proprio parere in ogni atto legislativo che la interessi.

Concludo perciò, proponendo di non respingere senz'altro la proposta di legge, ma di rinviarne la discussione ad altra seduta, incaricando il relatore di assumere notizie più precise e di sentire almeno il parere della Regione.

VALSECCHI, *Relatore*. La provincia è considerata anche dalla Costituzione come un ente sussidiario della Regione e qui il rap-

porto si istituisce fra la provincia di Trento e lo Stato.

GHISLANDI. Una ragione di più...

VALSECCHI, *Relatore*. È chiaro che si tratta di un ente dello Stato che deve porsi in liquidazione, e perciò la competenza è dello Stato.

Il problema sorge in un secondo momento: cioè, allorché l'ente è liquidato, qual'è la destinazione di questi beni? In questo caso esiste o no la competenza della Regione?

MANNIRONI. Ripeto che è competenza esclusiva della Regione.

PRESIDENTE. Bisogna sapere dunque se è competenza degli organi legislativi dello Stato o della Regione. Qui non si tratta del problema della destinazione. L'onorevole Mannironi dice che si tratta di materia che è contemplata dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

FERRANDI. Innanzi tutto la provincia di Trento è retta ad autonomia con funzioni legislative nell'ambito della autonomia regionale. Tutti sanno che vi sono due autonomie: si tratta di una autonomia che si è sdoppiata fra Trento e Bolzano. I consigli provinciali sono stati mantenuti ed hanno una loro competenza primaria e secondaria anche in sede legislativa. La competenza viene regolata dall'articolo 4 dello statuto regionale insieme a tutto quanto è deferito alla Regione in materia di turismo. Soggiungo che, in base allo statuto del Trentino-Alto Adige, il patrimonio dell'Ente passa in quello della Regione: anzi è già passato di modo che viene sottratto al potere legislativo centrale qualsiasi provvedimento, anche di soppressione dell'Ente medesimo.

VALSECCHI, *Relatore*. Qui salta fuori un nuovo elemento. Perché onorevole Ferrandi ella dice: « è già passato »?

FERRANDI. Dimostro subito il perché. All'articolo 4, punto 17, dello statuto dell'Alto Adige è attribuito il potere di legiferare nell'ambito dei principi dettati dalle leggi dello Stato in tutte le materie che riguardano il turismo e le industrie alberghiere...

VALSECCHI, *Relatore*. Allora è inutile questa proposta.

FERRANDI. È incostituzionale. In questo momento non si può neanche dire che vi sia una sospensiva, una vacanza, per difetto di norme di attuazione dello statuto regionale. Perché le norme stesse già hanno disposto sia per il passaggio delle foreste demaniali, sia per il passaggio degli istituti termali e delle industrie alberghiere alla Regione. Per esempio, vi è stata una grossa questione

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1952

che riguardava un centro di grande importanza turistica e termale, ossia Levico: la questione si riferisce all'albergo « Regina »: essa non è stata mai affrontata, in attesa che le norme di attuazione stabilissero il passaggio di quelle strutture alberghiere e termali alla Regione. Ora, le norme di attuazione, nella loro ultima parte, sono state emanate. Mi pare di poter con un certo fondamento assicurare fin da questo momento che la materia è sottratta alla competenza del Parlamento. Comunque, è una questione sulla quale basterà l'esame delle norme di attuazione, per dimostrare l'attuale competenza e l'attuale funzionalità della Regione in ordine a tale competenza, che è stabilita in maniera inequivocabile al punto 17 dell'articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

CHIOSTERGI. Mi pare che qualcuno non abbia idee chiare. Per me, invece, l'idea è chiara. La competenza specifica è quella della Regione e non la nostra. Ecco perché mi associo a coloro che dicono: rinvio, sì, per approfondire lo studio; certamente no, per risolvere oggi la questione in via definitiva, né conformemente a quanto ha deciso il Senato, né contro tale decisione. Mi pare che si possa senz'altro passare alla deliberazione: ossia di rinviare ad altra seduta la discussione, con incarico al relatore di approfondire la questione costituzionale, e di mettersi d'accordo con i rappresentanti della suddetta Regione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione di questa proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 2774, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CARTIA e GUERRIERI EMANUELE: « Per la inclusione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane in Palermo tra gli Istituti abilitati a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con contributo statale nel pagamento degli interessi e fruendi di speciali agevolazioni fiscali » (2774):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Arcangeli, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Chiaramello, Chini Coccoli Irene, Chiostergi, Corbino, Costa, De Martino Alberto, De Martino Francesco, De Palma, Ghislandi, Guggenberg, Longoni, Mannironi, Montanari, Pecoraro, Petrilli, Pieraccini, Ponti, Saggin, Salizzoni, Scarpa, Scoca, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 11.